

## **CIRCOLARE AGENZIA DELL'ENTRATE N. 6/E: RISPOSTE A QUESITI**

Con la circolare n. **6/E del 19 febbraio 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha posto dei chiarimenti in merito alla Certificazione Unica (assegni periodici corrisposti dal coniuge, contributi versati dal sostituto d'imposta per assistenza sanitaria, erroneo/omesso invio della Certificazione Unica, numero progressivo della certificazione, termine di trasmissione e trasmissione tardiva della certificazioni uniche) ed in materia di redditometro (nello specifico del controllo sui dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali comunicati per la pre-compilazione della dichiarazione).

Di seguito se ne riportano alcuni stralci.

(...)

### **2 CERTIFICAZIONE UNICA**

(...)

#### **2.2 Contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse**

Domanda

Nel campo 163 vanno indicati i contributi dedotti.

Nel campo 164 vanno indicati i contributi non dedotti.

Lo scorso anno per i fondi (v. METASALUTE) che avevano comunicato la mancata iscrizione nell'anagrafica dei fondi sanitari del Ministero della salute, si era avuta la conseguenza che i contributi versati a tali fondi non potevano essere dedotti.

Quest'anno a seguito dell'avvenuta iscrizione al fondo, i contributi versati possono essere dedotti e, in particolare, potrà essere recuperata/dedotta in sede di conguaglio anche la quota parte di contributi non dedotta ad inizio 2014 in attesa dell'iscrizione.

La criticità si pone per i dipendenti licenziati/dimessi prima della comunicazione di avvenuta iscrizione e della conseguente possibilità di dedurre i contributi (per questi lavoratori, infatti, il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità). Qual è la modalità di compilazione del CUD?

Ipotesi A: se si elabora un CUD in funzione di quanto operato in fase di conguaglio, il punto 1 verrebbe riportato al lordo della contribuzione al fondo, che verrebbe esposta nel punto 164.

Però, in questo modo, l'Agenzia delle Entrate è in grado di compilare la dichiarazione precompilata correttamente?

Nella stampa cartacea del dipendente si potrebbe annotare la circostanza con una annotazione libera per dare evidenza della possibilità di dedurre l'importo in sede di correzione della precompilata?

Ipotesi B:

compilazione del punto 1 al netto della contribuzione al fondo, con compilazione del punto 163 e, quindi, in fase di ricalcolo dell'IRPEF da parte della dichiarazione precompilata verrebbe evidenziato il credito a favore del contribuente?

Questa seconda modalità, se corretta, pone un altro dubbio: se il dipendente licenziato viene riassunto da un altro datore di lavoro, quest'ultimo conguaglierà il reddito erogato dal primo e certificato nel CUD da lui rilasciato, nel quale risulta un punto 1 al lordo della contribuzione al fondo.

Quindi, se il primo datore di lavoro compilasse una CU telematica dove risulta il punto 1 al netto della contribuzione, il secondo datore di lavoro compilerà una CU dove nella sezione "redditi erogati da altri soggetti" ci sarà un importo al lordo della contribuzione. Questa incoerenza (legata a questo esempio, ma potrebbe essere causata anche da altre circostanze) potrebbe comportare dei problemi in fase di elaborazione della dichiarazione precompilata?

Risposta

Nell'esempio prospettato, nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c'è l'obbligo da parte del sostituto di rimettere una nuova CU. Nel caso di rilascio di una CU che non tiene conto di tali oneri deducibili (ipotesi A), riproducendo il medesimo contenuto del CUD rilasciato al momento della cessazione, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente per fruire della deducibilità in questione. A tal fine si condivide l'utilità di un'annotazione libera con la quale vengano date al riguardo opportune informazioni per il percipiente.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta del rapporto cessato proceda, invece, alla riapertura delle operazioni di conguaglio (ipotesi B), verrà rilasciata una CU che terrà conto dei nuovi oneri. In tutte le ipotesi di conguaglio di precedenti rapporti di lavoro, in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata verranno opportunamente riscontrati i dati conguagliati per verificare l'esistenza di eventuali disallineamenti.

(...)

## **2.6 Erroneo/omesso invio della certificazione unica**

Domanda

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?

Risposta

I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l'obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento. Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.

## **2.7 Numero progressivo di certificazione**

Domanda

Ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, il numero di progressivo della certificazione non dovrebbe avere alcun rilievo. Siccome si tratta di una informazione non utile al dipendente ma che potrebbe comportare diversi problemi di gestione (ad esempio se la CU è stampata per lo stesso sostituto da due diversi consulenti ma l'invio telematico è effettuato soltanto da uno di loro) si potrebbe stabilire che il progressivo non sia da indicare nella copia della CU da consegnare al dipendente?

Risposta

Il numero progressivo di certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, che è costituita dai seguenti elementi:

- codice fiscale del sostituto d'imposta,
- codice fiscale del percipiente,
- progressivo di certificazione univoco per sostituto all'interno di un singolo file telematico.

La chiave permetterà all'Agenzia delle Entrate, in fase di acquisizione della CU, di poter attribuire in modo univoco ad ogni certificazione un protocollo telematico. L'indicazione del progressivo di certificazione non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da

rilasciare al dipendente, in quanto il suo utilizzo si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software

## **2.8 Termine di trasmissione**

Domanda

Il termine di trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate, relativamente all'anno 2015, è fissato al 9 marzo 2015, in quanto la scadenza prevista dalla norma (7 marzo), cade di sabato. Tanto premesso, nei casi di errata trasmissione della certificazione, da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l'invio della nuova certificazione, al fine di evitare l'applicazione della sanzione?

Risposta

In linea generale, l'articolo 7, comma 1, lettera h), del DL n. 70 del 2011, dispone che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

Il rinvio disposto dal citato articolo 7, tuttavia, non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norme di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari. Ciò significa, in altre parole, che al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i "cinque giorni successivi alla scadenza" ordinaria del 7 marzo 2015

## **2.9 - Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche**

Domanda

In caso di invio in ritardo all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, trova applicazione la sanzione amministrativa di 100,00 euro, dal momento che esse non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730)?

Risposta

L'articolo 2 del D.lgs. n. 175/2014 ha introdotto, all'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-quinquies, che prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dello stesso articolo, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell'ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.

Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della "Certificazione Unica 2015" e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014.

L'articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate anche le certificazioni uniche "...riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175". Come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, nel primo anno l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Al fine di semplificare ulteriormente l'adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

(...)

## **12 REDDITOMETRO**

(...)

### **12.2 Controllo sui dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali comunicati per la pre-compilazione della dichiarazione**

Controllo sui dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali comunicati per la pre-compilazione della dichiarazione

Domanda

I dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente, come si legge nei provvedimenti 160358/2014, 160365/2014, 160381/2014.

In che modo e con quali finalità saranno utilizzate le informazioni?

Saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze nei dati?

Risposta

Con la comunicazione dei dati relativi ai premi assicurativi, agli interessi passivi e ai contributi previdenziali, finalizzata alla precompilazione della dichiarazione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modificativo dell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono stati introdotti ulteriori criteri di controllo di qualità. Infatti, il ciclo del controllo di qualità dei dati comunicati prevede già al momento della compilazione del tracciato record l'utilizzo di appositi filtri relativi, ad esempio, al controllo formale del codice fiscale e all'individuazione di importi incongruenti. Ulteriori filtri sono inseriti al momento dell'accoglienza dei dati trasmessi in Anagrafe tributaria riguardanti, in particolare, l'esistenza del codice fiscale del cliente.

Le eventuali anomalie vengono segnalate al soggetto che ha trasmesso i dati per le necessarie correzioni.

A seguito della precompilazione della dichiarazione il contribuente può modificare le predette informazioni, consentendo così all'Amministrazione

(...)

**Luca Laurini**

**Giuseppe Cerati**

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

**Con la collaborazione di**

**Stefano Colao**